



CONSORZIO TRA LE PRO LOCO DEL BASSO FRIULI "SERICUS"

PREMESSA:

Ferma restando la volontà unanime ed il progetto originario delle Pro Loco che il giorno quindici del mese di febbraio del millenovecentonovantacinque si associarono nel CONSORZIO TRA LE PRO LOCO DEL MEDIO E BASSO FRIULI con Atto Costitutivo del Notaio dottor Pierluigi Comelli in Udine, Repertorio n. 19419 registrato a Udine in data 21 febbraio 1995 al n. 1036, si è resa necessaria una revisione dello Statuto di cui all'allegato "A" di detto Atto Costitutivo al n. 8664 di fascicolo, per adeguarlo alla nuova realtà associativa, all'evoluzione dei tempi e per garantire una maggiore efficacia operativa.

ART. 1 — DENOMINAZIONE — SEDE

È costituita in forma pubblica l'Associazione **CONSORZIO TRA LE PRO LOCO DEL BASSO FRIULI "SERICUS"**, di seguito denominato Consorzio.

Il Consorzio rappresenta un'articolazione periferica sul territorio di competenza del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell' U.N.P.L.I. in seguito denominato Comitato e opera nel rispetto di quanto previsto nello statuto e nel regolamento del Comitato e dell'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) e secondo i principi della legislazione regionale e nazionale di riferimento. Il Consorzio ha sede legale in Mortegliano (UD), piazza Verdi, 13. L'eventuale trasferimento della sede non costituisce modifica statutaria.

ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE — FORME DI ATTIVITA' - DURATA

2.1 Il Consorzio riunisce le Pro Loco regolarmente affiliate all'U.N.P.L.I. e al Comitato. L'area consortile è definita dal Comitato.

2.2 Il Consorzio, soggetto di diritto privato, svolge la sua attività attraverso la collaborazione resa gratuitamente e volontariamente da parte dei soci appartenenti alle Pro Loco

consorziate e può assumere personale qualora fosse necessario al raggiungimento degli scopi.

2.3 II Consorzio non ha finalità di lucro. I Soci operano secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democraticità e gratuita delle cariche e della trasparenza dei bilanci.

II Consorzio è apolitico e apartitico.

2.4 II Consorzio condivide le finalità a cui si ispira I'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed in particolare il Comitato.

2.5 La durata del Consorzio è illimitata.

ART. 3 - SCOPI

Il Consorzio svolge attività a favore delle Pro Loco aderenti con i seguenti scopi:

- a) promuove il coordinamento delle attività delle Pro Loco e favorisce la collaborazione con altri Consorzi e con il Comitato;
- b) gestisce e organizza l'attività di consulenza, supporto, servizio e formazione a favore delle associate di comune accordo con il Comitato;
- c) Può promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica, culturale e sociale con particolare riferimento alla conservazione e promozione delle tradizioni locali;
- d) Può gestire un ufficio di informazione ed accoglienza turistica;
- e) Può promuovere, coordinare ed organizzare attività e manifestazioni turistiche, culturali, musicali, ricreative, sportive ivi comprese fiere e rassegne anche di carattere enogastronomico che valorizzino i beni storici, monumentali, artistici nonché il patrimonio naturalistico, ambientale del territorio e i prodotti tipici, in collaborazione e senza interferire con le iniziative delle singole associate;
- f) Può pubblicare e diffondere materiale promozionale, informativo e di ricerca, nonché attività editoriali riguardanti le iniziative e le proposte turistico-culturali;

- g) Può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali;
- h) Può promuovere la cultura della solidarietà tra le associate mediante iniziative di sostegno, coordinamento e promozione di programmi comuni, anche mediante l'assistenza fiscale amministrativa delle associate, nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 4 - SOCI

Sono soci del Consorzio le Pro Loco iscritte all'U.N.P.L.I. e al Comitato operanti nel territorio di competenza definito dal Comitato.

I soci hanno diritto:

- a partecipare alle Assemblee;
- ad essere elettori ed eleggibili in relazione alle elezioni sociali;
- a frequentare la sede sociale;
- a partecipare alle attività ed iniziative del Consorzio;
- ad avere un'adeguata informazione sull'attività del Consorzio.

I soci devono:

- rispettare le norme statutarie e i regolamenti;
- inviare al Consorzio nei tempi stabiliti i bilanci preventivi, consuntivi e l'elenco delle attività;
- versare la quota fissa determinata annualmente dal Comitato Regionale;
- versare la parte facoltativa della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla Assemblea del Consorzio.

La qualità di socio si perde:

- a) per scioglimento della Pro Loco;
- b) per la perdita della qualifica di Pro Loco associata all'U.N.P.L.I. e al Comitato;

c) per espulsione, deliberata, previo parere vincolante del Consiglio del Comitato, per gravi motivi morali, come l'inosservanza delle deliberazioni degli organi statutari, violazione dello statuto sia del Consorzio che del Comitato e dell'UNPLI Nazionale.

I relativi provvedimenti sono assunti dal Consiglio Direttivo del Consorzio. Avverso tali decisioni l'interessato, al quale va data comunicazione del provvedimento con raccomandata A/R, può proporre ricorso entro 30 giorni dall'avviso presentando controdeduzioni all'Assemblea dei Soci. Non sono ammessi Soci con carattere di temporaneità. La qualifica di Socio ed i diritti sulle quote e i contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili. Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, entro il termine previsto dal Comitato e comunque prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

ART. 5 - ORGANI

Sono organi del Consorzio:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità delle Pro Loco consorziate e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, al presente statuto, e ai regolamenti obbligano i soci. L'Assemblea del Consorzio è composta dal Presidente, o suo delegato, più un socio di ogni singola Pro Loco associata ed in regola con il tesseramento dell'anno di competenza. Ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente

del Consorzio previa deliberazione del Consiglio Direttivo entro il 31 marzo. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente del Consorzio:

- a) quando egli ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo;
- c) dietro richiesta di almeno un terzo delle Pro Loco consorziate.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ordine del giorno dell'adunanza e deve essere spedito a tutti i soci, a mezzo posta elettronica e/o ordinaria o con altro mezzo idoneo a portare a conoscenza dei soci la convocazione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Compete alla Assemblea ordinaria:

- eleggere il Presidente del Consorzio;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il collegio dei revisori dei Conti;
- determinare la parte facoltativa della quota associativa annuale specificatamente destinata;
- approvare il rendiconto consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione morale del Presidente, approvare gli indirizzi generali e programmatici;
- ratificare l'esclusione dei soci per valido motivo.

Spetta alla Assemblea straordinaria:

- Deliberare sulle modifiche statutarie previo parere vincolante del Comitato Regionale
- Deliberare su argomenti di carattere straordinario previsti dalla normativa vigente e riguardanti il patrimonio.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente nominato all'inizio dei lavori. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la

partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci e delibera con il voto favorevole della meta più uno dei voti espressi. In seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima convocazione, e valida con qualsiasi numero di presenti e delibera con il voto favorevole della meta più uno dei voti espressi. L'assemblea straordinaria per l'approvazione delle modifiche allo Statuto e valida con la presenza dei 2/3 dei soci. Tale assemblea non può prevedere una seconda convocazione. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal verbalizzante. Deve essere portato a conoscenza di tutte le associate con tempestività. All'Assemblea può partecipare il Presidente del Comitato o suo delegato senza diritto di voto.

ART. 7 — CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Consorzio e da 5 a 15 componenti eletti in Assemblea; ogni Pro Loco associata può candidare un solo nominativo. Il numero dei componenti del Consiglio è stabilito dall'Assemblea. In casi eccezionali e non continuativi possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, eventuali rappresentanti di enti pubblici o associazioni del territorio di competenza. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, dalla legge e dal presente Statuto, riservate in modo tassativo alla Assemblea.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere il Vice Presidente;
- b) nominare il Segretario su proposta del Presidente;
- c) redigere il programma annuale delle attività, il rendiconto consuntivo, il bilancio preventivo;

- d) attuare le deliberazioni della Assemblea;
- e) predisporre i regolamenti interni al Consorzio;
- f) deliberare eventuali rimborsi ai soci che hanno operato per il Consorzio;
- g) conferire e revocare deleghe e procure;
- h) deliberare la stipula di convenzioni;
- i) assumere personale dipendente;
- j) prendere atto di nuove associate nel proprio territorio di competenza regolarmente iscritte all'U.N.P.L.I. e al Comitato;
- k) deliberare l'assunzione di finanziamenti e/o aperture di credito per il funzionamento e l'attività del Consorzio, con esclusione i quelli concernenti beni immobili che sono di competenza dell'assemblea;
- l) deliberare la convocazione dell'assemblea stabilendo luogo data, ora e ordine del giorno;
- m) sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Straordinaria eventuali modifiche statutarie.

Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo è convocato, con avviso da spedirsi a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza, dal Presidente almeno quattro volte l'anno, quando lo ritenga opportuno, o dietro richiesta scritta di almeno un terzo di suoi membri. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il Consigliere che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni, senza giustificato motivo, è considerato decaduto e sostituito. Il Consigliere decaduto sarà considerato tale anche dall'Assemblea dei Soci. La Pro Loco sociale alla quale apparteneva il rappresentante decaduto deve nominare un nuovo rappresentante

in seno all'Assemblea. Per motivi d'urgenza, sono ammesse convocazioni tramite telefono sms o email con preavviso di almeno ventiquattro ore.

ART. 8 — PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti e deve essere socio da almeno tre anni di una delle Pro Loco associate. Dura In carica quattro anni e comunque fino al rinnovo delle cariche sociali e rieleggibile fino a due mandati consecutivi. In caso di assenza del Presidente la sua funzione è esercitata dal Vice Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio e lo rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Sono compiti del Presidente:

- a) dirigere il consorzio;
- b) convocare il Consiglio Direttivo;
- c) proporre al Consiglio la nomina del Segretario;
- d) Firmare gli atti sociali che impegnano il Consorzio;
- e) stipulare i contratti e le convenzioni;
- f) sovrintendere all'attuazione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio;
- g) rappresentare In sede legale il Consorzio.

Il Presidente ha la responsabilità generale di curare l'osservanza delle norme statutarie e la difesa degli interessi del Consorzio e delle associate; assume tutte le iniziative necessarie al buon funzionamento ed alla gestione del Consorzio, è il responsabile della conservazione della documentazione del Consorzio. In caso di dimissioni del Presidente è compito del Vice Presidente convocare entro 30 giorni un'apposita assemblea elettiva per la elezione del nuovo Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impossibilità temporanea a svolgere le funzioni.

ART. 9 — IL SEGRETARIO

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare il Segretario anche al di fuori dei membri dello stesso. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea senza diritto di voto; cura la redazione dei verbali; può assolvere anche il compito di Tesoriere. Al segretario il consiglio può delegare funzioni amministrative.

ART. 10 — COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori é costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra i non soci. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il collegio elegge tra i propri membri il Presidente. Ha il compito di:

a) esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale ed ogni atto attinente la gestione economica e finanziaria del Consorzio;

b) verificare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo e riferire all'assemblea con relazione scritta e firmata. Può presenziare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o morte, subentra il primo dei non eletti. Qualora ciò non fosse possibile si provvederà alla elezione del nuovo componente alla prima assemblea utile.

ART. 11 - FINANZE E PATRIMONIO

Il patrimonio del Consorzio é costituito:

a) dalle quote sociali annuali;

b) da contributi di Enti, Associazioni pubblici e privati;

c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;

d) proventi derivanti da iniziative ed eventi organizzati direttamente o partecipati; ..

e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

f) erogazioni liberali degli associati e di terzi.

g) ogni altra entrata compatibile con le finalità del Consorzio.

ART. 12 — ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Il Consiglio Direttivo deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere competenza come previsto dalla legislazione vigente in materia e portato conoscenza dei soci con adeguata trasparenza e pubblicità.

Il Consorzio ha il divieto di distribuire, anche in modi indiretti, utili e avanzi di gestione nonché fendi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. I proventi ottenuti da attività ed iniziative, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale non potranno, in nessun caso, essere distribuiti agli associati, nemmeno in forma indiretta. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività statutariamente previste. Il rendiconto deve essere approvato dall'assemblea entro il 31 marzo di ogni anno. Il conte consuntivo, il bilancio preventivo, la relazione dei revisori, la relazione del Presidente, unitamente alla delibera assembleare di approvazione sono inviati entro 30 giorni al Comitato.

ART. 13 — COMMISSARIAMENTO

Il Consorzio potrà essere commissariato da parte del Comitato:

1. qualora il bilancio consuntivo non venga approvato entro i termini dell'art. 6;
2. in case di mancato rinnovo degli organi statutari nei termini previsti dall'art. 7;
3. qualora il numero dei soci scenda al di sotto di sette.

ART. 14 — SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento del Consorzio è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei 3/4 dei soci e previo parere vincolante del Comitato. Dopo la liquidazione delle pendenze passive, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto alle Pro Loco ex consorziate con fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

ART. 15 — INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

La candidatura a Presidente e la figura del Vice Presidente devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere persone fisiche;
- b) essere nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;
- c) non essere in conflitto di interesse con le finalità sociali del Consorzio.

La carica di Presidente di Consorzio è incompatibile con:

- 1. incarichi in pubbliche Amministrazioni, con l'eccezione del livello comunale dove l'incompatibilità è riferita alla carica di Sindaco;
- 2. incarichi di rappresentanza nei partiti o movimenti politici;
- 3. la carica di Presidente e Vice Presidente del Comitato;
- 4. la carica di Presidente di Pro Loco salvo eventuale deroga deliberata dall'Assemblea del Consorzio.

ART. 16 — DISPOSIZIONI GENERALI

Per quante non espressamente previste, si fa rinvio alle norme del Codice Civile, alle Leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia e agli Statuti e regolamenti del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell'U.N.P.L.I. e dell'U.N.P.L.I. Nazionale.

ART. 17 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. Per ragioni di conformità la durata delle cariche degli organi sociali coincide con la scadenza delle cariche del Comitato Regionale UNPLI.

Letto, approvato, sottoscritto

Il Presidente del Consorzio

Silvano Bertossi

